

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

**Iscrizione N: MI77871**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Lombardia**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Visto**, il decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali del 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante modalità semplificata di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

**Visto** il decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera a);

**Visto**, in particolare, l'articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 4, del citato decreto 3 giugno 2014, n.120 il quale prevede che le imprese e gli enti attestano, con riferimento alle specifiche attività esercitate, quanto previsto dal predetto decreto 8 marzo 2010, n. 65, così come modificato dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

**Viste** le deliberazioni del Comitato nazionale dell'Albo prot. 03/CN/ALBO del 22 febbraio 2017 e prot. 02/CN/ALBO del 6 febbraio 2019, recante modalità per l'iscrizione all'Albo delle suddette imprese;

**Rilevato** che l'impresa ha dichiarato di effettuare il deposito preliminare alla raccolta di AEE in qualità di installatore/gestore dei centri di assistenza AEE presso il luogo comunicato e riportato sul sito [www.albonazionalegestoriambientali.it](http://www.albonazionalegestoriambientali.it)

**Vista** la comunicazione di rinnovo dell'iscrizione presentata in data **20/06/2022** registrata al numero di protocollo **94391/2022**;

**Vista** la deliberazione della **Sezione regionale della Lombardia** in data **21/06/2022**, con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria **3bis** dell'impresa;

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa

Denominazione: EN-SIT S.R.L.

Con Sede a: MILANO (MI)

Indirizzo: VIA POLA, 11

CAP: 20124

C. F.: 01100350865

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 3bis.

Inizio validità: 30/06/2022

Fine validità: 30/06/2027

Il presente provvedimento di rinnovo dell'iscrizione è da intendersi integrato anche delle eventuali successive variazioni presentate dall'impresa e deliberate dalla Sezione prima della data di inizio validità dello stesso provvedimento di rinnovo.

**Art. 2**

*(RAEE raggruppati/trasportati e veicoli utilizzabili)*

**In qualità di**

- Installatore/gestore di centri di assistenza di AEE

EN-SIT S.R.L.

Numero Iscrizione MI77871

Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.100357/2022 del 27/06/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

- domestici

per effettuare le attività di:

- Deposito preliminare alla raccolta di RAEE
  - domestici
- Trasporto di RAEE
  - domestici

**Tipologie RAEE raggruppati/trasportati**

Tipologie di cui all'allegato IV del D.lgs. 49/2014	
1.1	Frigoriferi
1.2	congelatori
1.3	apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi
1.4	condizionatori, deumidificatori, pompe di calore
1.5	radiatori a olio
1.6	altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua
2.1	Schermi
2.2	televisori
2.3	cornici digitali LCD
2.4	monitor
2.5	laptop, notebook
3.1	Tubi fluorescenti
3.2	lampade fluorescenti compatte
3.3	lampade fluorescenti
3.4	lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade ad alogenuro metallico, lampade a vapori di sodio a bassa pressione
3.5	LED
4.1	Lavatrici
4.2	asciugatrici
4.3	lavastoviglie
4.4	apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche
4.5	apparecchiature di illuminazione
4.6	apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a canne installati nelle chiese)
4.7	macchine per cucire, macchine per maglieria
4.8	grandi stampanti
4.9	grandi copiatrici
4.10	grandi macchine a gettoni
4.11	grandi dispositivi medici
4.12	grandi strumenti di monitoraggio e di controllo
4.13	grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro
4.14	pannelli fotovoltaici
4.15	mainframe
4.16	stufe elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi nonché altre apparecchiature di grandi dimensioni
5.1	Aspirapolvere
5.2	scope meccaniche
5.3	macchine per cucire
5.4	apparecchiature di illuminazione
5.5	forni a microonde
5.6	ventilatori elettrici
5.7	ferri da stiro



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

5.8	tostapane
5.9	coltelli elettrici
5.10	bollitori elettrici
5.11	sveglie e orologi
5.12	rasoi elettrici
5.13	bilance
5.14	apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo
5.15	calcolatrici
5.16	apparecchi radio
5.17	videocamere, videoregistratori
5.18	apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini
5.19	giocattoli elettrici ed elettronici
5.20	apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
5.21	rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo
5.22	piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti
5.23	piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati
5.24	apparecchiature di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, friggitorici, frullatori, macina caffè elettrici e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo, altre apparecchiature per la pulizia nonché altre apparecchiature di piccole dimensioni
6.1	Telefoni cellulari
6.2	navigatori satellitari (GPS)
6.3	calcolatrici tascabili
6.4	router
6.5	PC
6.6	stampanti
6.7	telefoni
6.8	Agende elettroniche, macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici, fax, telex, telefoni pubblici a pagamento, segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione nonché altre piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

**Codici elenco europeo rifiuti raggruppati/trasportati**

Codice e descrizione di cui all'elenco europeo dei rifiuti

<b>Domestici</b>	
20.01.21*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20.01.23*	apparecchiature fuori uso contenenti cloro fluorocarburi
20.01.35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (3)
20.01.36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

**Veicoli utilizzabili:**

Targa: **BG600TA**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: VN1U9CEG521222439

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

EN-SIT S.R.L.  
Numero Iscrizione MI77871  
Provvedimento di Rinnovo

**Prot. n.100357/2022 del 27/06/2022**



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

Targa: **DG579DP**

Tipo veicolo: AUTOVEICOLO - AUTOCARRO

Numero di telaio: ZFA24400007064882

Titolo di disponibilità: proprietà dell'impresa

**Art. 3**

*(prescrizioni)*

**Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:**

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, nonché delle norme regolamentari relative ai RAEE;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
5. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
  - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
  - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
7. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
  - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile;
  - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose.



**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA**

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
Via Meravigli, 9/B  
20123 MILANO (MI)

8. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
9. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle norme regolamentari relative ai RAEE. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;
11. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

**Art. 4**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

MILANO, 27/06/2022

Il Segretario  
- Fiorenza Busetti -

Il Presidente  
- Marco Accornero -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

**Imposta di bollo assolta in modalità virtuale ( Autorizzazione n. 3/4774/2000 del 19/07/2000 Ag. Entrate D.R.E. Lombardia - S.S. Milano )**

